

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

218° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	6
4 ^a - Difesa	»	26
5 ^a - Bilancio.....	»	33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	42
11 ^a - Lavoro.....	»	43

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	50
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	56
-------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	62
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	63

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il ministro per la Funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(233) COSSIGA. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(550) MANFREDI ed altri. – *Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1598) COSSIGA. – *Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta*

(1604) LAVAGNINI. – *Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*

(1647) VITALI ed altri. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(1702) RIPAMONTI. – *Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1748) PALOMBO. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 233, 550, 1513, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1819 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1819, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 233, 550, 1513, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 novembre.

Il presidente CONTESTABILE illustra brevemente il disegno di legge n. 1819 del senatore Massimo Brutti, assegnato il 13 novembre. Pone l'accento su quello che sembrerebbe il punto di maggiore importanza del provvedimento, ossia l'istituzione di un Comitato di garanti, del tutto indipendente dalla volontà parlamentare, con lo scopo di coadiuvare il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'autorizzazione delle condotte costituenti reato coperte dalle garanzie funzionali. Manifesta vivo apprezzamento per la disponibilità al dialogo sul tema, espressa dallo stesso senatore Brutti. Propone infine di congiungere l'esame del provvedimento a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Convengono le Commissioni.

Il ministro FRATTINI interviene in replica confermando anzitutto il suo apprezzamento per i contributi positivi forniti alla discussione dai senatori sia di maggioranza sia di opposizione, al fine di ricercare soluzioni condivisibili. Il Governo, da parte sua, è impegnato alla definizione, in tempi celeri, di un testo largamente condiviso, da sottoporre alla discussione dell'Assemblea del Senato. In merito alle questioni più rilevanti trattate nel corso della discussione generale, egli osserva che l'alleanza internazionale contro il terrorismo e la posizione dell'Italia in tale contesto rendono molto urgenti alcuni degli interventi normativi previsti dal disegno di legge del Governo, con particolare riguardo alle cosiddette garanzie funzionali nell'attività di *intelligence*. Occorre, in sostanza, rendere praticabile ed efficace quell'attività, tuttavia rafforzando i controlli, in primo luogo quello parlamentare, secondo le coerenti e fondate osservazioni dei senatori dell'opposizione. In ogni caso, egli intende sottolineare che mentre si rafforzano i controlli si deve comunque evitare la complicazione della «catena decisionale» di competenza del Governo. Dà atto in particolare al senatore Massimo Brutti di aver corretto, rispetto alla proposta iniziale, l'indicazione di istituire un comitato di saggi, rammentando che le decisioni in materia esigono spesso una notevole rapidità, sempre nella tutela delle distinte funzioni di controllo. Quanto alla questione del segreto di Stato, il Governo è disponibile a valutare con la massima attenzione le proposte avanzate dall'opposizione. In merito al rafforzamento del CESIS, egli si dichiara d'accordo, ma rappresenta il rischio di trasferire nella legislazione una disciplina che attualmente è di livello regolamentare e perciò più duttile: anche in tal caso, d'altra parte, si può ottenere lo stesso risultato agendo sul sistema dei controlli. Nel senso indicato, pertanto, il

Governo è disponibile a valutare le proposte di emendamento che saranno presentate.

Il senatore DEL TURCO auspica che il testo di legge in corso di approvazione sia il frutto della più ampia e larga convergenza fra le forze parlamentari, giacché sono in ballo gli interessi non di una parte politica, bensì quelli dell'intero Paese.

Pone quindi l'accento sulla possibilità di creare una rete di *intelligence* anche presso le ambasciate, e ciò allo scopo di avere a disposizione un valido strumento per combattere il terrorismo internazionale, spesso legato alla criminalità internazionale ed in particolare alle operazioni di contrabbando di sigarette, droga, armi ed al traffico di clandestini.

Il senatore BRUTTI si ritiene convinto della necessità di un costante e proficuo dialogo con il Governo su un argomento assai delicato quale quello all'esame delle Commissioni riunite, allo scopo di offrire una valida e significativa giustificazione politica anche in quei settori dell'opinione pubblica portati a considerare con diffidenza degli interventi in materia. A tal fine ritiene utile una approfondita riflessione sulla possibilità di intervenire sulla definizione delle funzioni e delle competenze dei servizi, nonché attraverso una forte valorizzazione del Comitato interministeriale per la sicurezza.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 19 del 29 novembre.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

214^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 novembre.

L'emendamento 6.2, già accantonato, stante l'assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore BASSANINI illustra l'emendamento 9.0.1 che, per la localizzazione delle singole infrastrutture, opere o impianti, nell'ambito del territorio di ciascuna regione, prevede la convocazione di una conferenza dei servizi. Esso a suo avviso, consentirebbe di superare il grave contenzioso che si è determinato sulla materia nel pieno rispetto dell'autonomia regionale. Essendo, tuttavia, opportuna una ulteriore riflessione sulla proposta, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in sede di discussione in Assemblea.

Esprime quindi parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia conformemente al relatore.

Gli emendamenti da 9.2 a 9.4 sono dichiarati decaduti, in assenza dei proponenti. Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore MAFFIOLI dà per illustrato l'emendamento 10.0.2.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 10.0.1, che reca una revisione della disciplina del diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

Il relatore BASSANINI esprime parere contrario sull'emendamento 10.1, soppressivo dell'articolo, e si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.0.2 che sebbene rafforzi il rapporto della pubblica amministrazione con i cittadini, rischia di introdurre un aggravio per l'attività della pubblica amministrazione.

Sull'emendamento 10.0.1 esprime parere favorevole.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere contrario sull'emendamento 10.1 e invita il presentatore a ritirare l'emendamento 10.0.2.

Il senatore MAFFIOLI ritira l'emendamento 10.0.2.

Dichiarato decaduto l'emendamento 10.1, in assenza dei proponenti, l'emendamento 10.0.1, posto in votazione, è accolto.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 11.3 che disciplina i casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

Il relatore BASSANINI si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 11.3 – invitando il Governo a riformulare, al comma 1, la lettera *c*), che comporterebbe l'esclusione dell'accesso per una numerosa serie di atti, sostituendo le parole «per i quali restano ferme le» con le seguenti: «quando vi siano» – nonché sull'emendamento 11.1, che risulterebbe tuttavia precluso dall'accoglimento del precedente.

Il sottosegretario SAPORITO, condividendo l'osservazione del relatore, si riserva di proporre, in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea, una nuova formulazione della lettera *c*).

L'emendamento 11.3, messo ai voti, risulta accolto. Rimane precluso l'emendamento 11.1.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 12.3 (testo 2) che reca una nuova disciplina del ricorso avverso il diniego di accesso.

Il relatore BASSANINI si pronuncia in senso contrario sui subemendamenti al 12.3 (testo 2), osservando che essi non riuscirebbero, come è nell'intento dei presentatori, a realizzare un rafforzamento del diritto d'ac-

cesso. Si esprime favorevolmente, quindi, sull'emendamento 12.1 che, in assenza dei proponenti, fa proprio e riformula come subemendamento alla proposta principale del Governo, 12.3 (testo 2)/100. Sull'emendamento 12.2 pronuncia un parere contrario, nutrendo perplessità circa l'opportunità di riconoscere in questa sede una funzione istituzionale all'Associazione nazionale dei difensori civili.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sul subemendamento 12.3 (testo 2)/100 mentre sull'emendamento 12.2 condivide le obiezioni espresse dal relatore, anche se ritiene che sarà necessario stabilire un'opportuna relazione con i difensori civili che si sono recentemente costituiti in Associazione. Esprime poi parere contrario sugli altri subemendamenti al 12.3 (testo 2).

I subemendamenti da 12.3 (testo 2)/1 a 12.3 (testo 2)/2-*bis* sono dichiarati decaduti, in assenza del proponente, unitamente all'emendamento 12.2, mentre sono accolti con distinte votazioni il subemendamento 12.3 (testo 2)/100 e l'emendamento 12.3 (testo 2), come modificato.

Il relatore BASSANINI illustra gli emendamenti 13.100 e 13.101, volti a recepire specifiche condizioni indicate nel parere della 5^a Commissione permanente.

Rileva inoltre che una riformulazione dell'emendamento 15.0.1, presentato dal Governo, sarebbe idonea a recepire una ulteriore condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 13.100 e 13.101 che, posti separatamente in votazione, sono accolti.

Il relatore BASSANINI illustra l'emendamento 14.2 e ritira l'emendamento 14.3, convenendo sulla formulazione del comma 2 del capoverso proposta dal Governo. Invita quindi il Governo a considerare l'opportunità di recepire nel testo del comma 2 l'ultima parte dell'emendamento 14.1.

Il sottosegretario SAPORITO pronuncia un parere favorevole sull'emendamento 14.2 e invita a ritirare l'emendamento 14.1, sottolineando la necessità di non modificare ulteriormente il testo, che rappresenta un punto di compromesso realizzato in seno alla Conferenza unificata fra Regioni e sistema delle autonomie locali. Afferma tuttavia la disponibilità del Governo a verificare la possibilità di raggiungere un consenso in seno alla citata Conferenza unificata su una riformulazione del comma 2 del capoverso in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

In considerazione delle motivazioni esposte dal rappresentante del Governo, il presidente PASTORE ritira l'emendamento 14.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 14.2 viene posto in votazione ed è accolto.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 15.1, soppressivo dell'articolo, che, a suo avviso, risulterebbe di problematica attuazione.

Il sottosegretario SAPORITO invita il presidente Pastore a ritirare l'emendamento 15.1 e illustra l'emendamento 15.0.1, riformulato nell'emendamento 15.0.1 (testo 2) al fine di recepire una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

Il relatore BASSANINI invita il proponente a ritirare l'emendamento 15.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.1 (testo 2).

Il presidente PASTORE, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 15.1.

Viene quindi posto in votazione e risulta accolto l'emendamento 15.0.1 (testo 2).

La Commissione approva infine il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1281.

IN SEDE DELIBERANTE

(1099) PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono dichiarati decaduti, in assenza dei proponenti. L'articolo 2, posto in votazione, è approvato. Con separate votazioni sono approvati l'articolo 3, nel testo già definito in sede referente, nonché l'articolo 4.

Il senatore VILLONE preannuncia un voto contrario sul disegno di legge nel suo complesso, giudicando incongruo che, soprattutto dopo la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, una legge dello Stato intervenga per la realizzazione di un centro anziani in un particolare comune. Si meraviglia soprattutto che il Gruppo della Lega Nord abbia propugnato questa iniziativa legislativa che, a suo giudizio, è del

tutto fuori luogo alla luce delle competenze riconosciute alle Regioni e alle autonomie locali nell'ambito del nuovo assetto costituzionale.

Il disegno di legge n. 1099 è, quindi, posto in votazione nel suo complesso ed è approvato, nel testo già definito in sede referente.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1281**Art. 6.****6.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"*5-bis*. Le amministrazioni interessate devono ricevere preventivamente a cura del responsabile del procedimento ed in tempo utile perchè possano analizzarla, tutta la documentazione inerente ai progetti. Per i comuni, province e regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

Art. 9.**9.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

9.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 14-quinquies», sopprimere il comma 1.

9.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al capoverso: «Art. 14-quinquies», comma 1, sopprimere le parole:
«con diritto di voto».*

9.1

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 14-quinquies», comma 1, le parole: «,
con diritto di voto,» sono sostituite con le seguenti: «, senza diritto di
voto,».*

9.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al capoverso: «Art. 14-quinquies», comma 1, sopprimere le parole
da: «i soggetti aggiudicatari» fino a: «legge 109 del 1994».*

9.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al capoverso: «Art. 14-quinquies», comma 1, sopprimere le parole
da: «ovvero» fino a: «medesima legge».*

9.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 14-quinquies», sopprimere il comma 2.

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 14-*quater* della legge n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 14-... - 1. All'approvazione dei piani e programmi nazionali con i quali sono individuate le infrastrutture, le opere e gli impianti menzionati nell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, provvede la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Conferenza unificata. Ugualmente si provvede per l'approvazione di aggiornamenti, modifiche, integrazioni o correzioni ai predetti piani o programmi nazionali. Se in sede di Conferenza Stato-Regioni, si sia rivelato impossibile pervenire ad una decisione, provvede il Consiglio dei ministri, con le partecipazioni dei presidenti delle regioni e province autonome comunque interessate.

2. Alla localizzazione delle singole infrastrutture, opere o impianti di cui al primo comma, nell'ambito del territorio di ciascuna regione, provvede la regione, quale amministrazione procedente, convocando una Conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti. Le decisioni sulla localizzazione dovranno rispettare i vincoli tecnici e finanziari previsti dai piani e programmi nazionali di cui al comma precedente. In mancanza di intesa nella Conferenza dei servizi, alla localizzazione provvede la Giunta regionale. Se la Giunta regionale non decide entro il termine stabilito dal piano o programma nazionale, provvede il Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Presidente della regione interessata.

3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alla definizione dei tracciati delle infrastrutture lineari, nell'ambito del territorio di ciascuna regione. Per le infrastrutture che interessano più regioni, si provvede sulla base di intese fra le regioni interessate. In mancanza di intesa entro il termine stabilito dal piano o programma nazionale, alle relative determinazioni provvede il Consiglio dei ministri, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate"».

Art. 10.**10.1**

BATTISTI, LIGUORI

Sopprimere l'articolo.

10.0.2

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti", sono aggiunte le parole: "dandone motivato riscontro in un referto scritto consultabile dai soggetti interessati nelle forme di legge" e, in fine, sono aggiunte le seguenti proposizioni: "il denunciante che riceva il procedimento motivato che inibisce l'avvio dell'attività può rivolgersi al giudice amministrativo, che decida la controversia nelle forme e termini previsti dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. I terzi che si asseriscano lesi nei rispettivi diritti dall'attività avviata previa denuncia ai sensi del presente articolo possono adire il giudice ordinario"».

10.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per "diritto d'accesso", il diritto sociale di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del chiesto documento, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativa ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione" tutti i soggetti "di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitazione alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accessibilità ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ad essa e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto d'accesso è esercitabile sino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere la documentazione amministrativa cui si chiede di accedere».

Art. 11.

11.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "Art. 24. – 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive integrazioni e modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 5 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relativi leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

7. Deve comunque essere garantita ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per di-

fendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile"».

11.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento non può essere opposto diniego».

Art. 12.

12.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. All'articolo 25 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il

termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a terzi soggetti, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine il Garante adotta la propria decisione.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".».

12.3 (Testo 2)/1

TURRONI

All'emendamento 12.3 (testo 2), capoverso «Art. 12», lettera a), nel comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «respinta» con la seguente: «accolta».

12.3 (Testo 2)/2

TURRONI

All'emendamento 12.3 (testo 2), capoverso «Art. 12», lettera a), nel comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o tacito».

12.3 (Testo 2)/4

TURRONI

All'emendamento 12.3 (testo 2), capoverso «Art. 12», lettera a), nel comma 4, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e l'accesso è consentito».

Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.

12.3 (Testo 2)/5

TURRONI

All'emendamento 12.3 (testo 2), capoverso «Art. 12», lettera a), nel comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con le seguenti: «quindici».

12.3 (Testo 2)/2-bis.

TURRONI

All'emendamento 12.3 (testo 2), capoverso «Art. 12», lettera a), nel comma 4, alla fine del sesto periodo, sostituire la parola: «respinto» con la seguente: «accolto».

12.3 (Testo 2)/100

BATTISTI, LIGUORI, BASSANINI

All'emendamento 12.3 (testo 2), capoverso «Art. 12», lettera a), nel comma 4, settimo periodo, dopo le parole: «il diniego o il differimento, » inserire le seguenti: «ne informano il richiedente e».

12.3 (Testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – I. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differi-

mento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a terzi soggetti, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine il Garante adotta la propria decisione.";

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo:

"In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente".

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 211 luglio 2000, n. 205 e il terzo periodo dell'articolo 21, comma primo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppressi».

12.1

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso, nel sesto periodo, dopo le parole: «il diniego o il differimento,» inserire le seguenti: «ne informano il richiedente e».

12.2

MANCINO, BATTISTI, SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi all'ordinamento degli enti locali – nel comma 1, dopo le parole: "e sue federazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI)"».

Art. 13.

13.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 27», nel comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «non inferiori» con le seguenti: «non superiori».

13.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 336.600 annui, di cui euro 257.400 per compensi ai componenti ed euro 79.200 per compensi agli esperti, a decorrere dal 2003, si provvede nell'ambito delle risorse quantificate annualmente dalla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 303 del 1999. Gli oneri per il funzionamento della Commissione, diversi da quelli di cui al precedente periodo, sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 14.**14.2**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche».

14.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 del capoverso «Art. 29» con il seguente:

«2. Le Regioni e gli enti locali regolano la propria attività amministrativa, secondo le rispettive competenze, nel rispetto dei diritti e delle garanzie dei cittadini nei riguardi dell'azione amministrativa, come definiti dalla presente legge in attuazione dei principi e delle norme costituzionali in materia ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione».

14.1

PASTORE

Sostituire il comma 2 del capoverso «Art. 29» con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni e degli enti pubblici regionali e locali, le regioni e gli enti locali possono disciplinare i procedimenti amministrativi di loro rispettiva competenza adottando norme più favorevoli alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi e negli rispondenti ai fini e principi dell'attività amministrativa indicati nell'articolo 1».

Art. 15.**15.1**

PASTORE

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine l'attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 2».

15.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non prima del 1° gennaio 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine l'attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla presente legge nonchè al regolamento di cui al comma 2».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1099

Art. 2.

2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «concessione deve», inserire le seguenti: «rispettare la normativa europea in materia e».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

54^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1728) Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierio; Minniti ed altri; Molinari ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era stata dichiarata chiusa la discussione generale e che, alla scadenza del termine fissato per eventuali emendamenti, risultano presentati sette emendamenti, dei quali quattro da parte del senatore Bonatesta e tre a firma del senatore Filippelli.

Dà quindi conto del parere della Commissione Bilancio, pervenuto nella mattinata della giornata odierna: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga inserito il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al successivo comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 3».

Annuncia quindi che il relatore ha già presentato un emendamento nei termini risultanti da tale parere.

Il senatore COLLINO aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 3.0.1 presentati dal senatore Bonatesta.

Il senatore FILIPPELLI si dichiara disponibile, su invito del PRESIDENTE, a ritirare i suoi emendamenti 1.2, 1.3, 1.6 pur di favorire la rapida approvazione del provvedimento in titolo, subordinando però il ritiro ad un formale impegno del Governo a riprendere quanto prima l'esame delle questioni sollevate dalle sue proposte emendative.

Il sottosegretario BOSI rammenta la priorità del Governo, volta a consentire una sollecita approvazione del provvedimento. Tuttavia, stante la ineliminabile necessità di un intervento correttivo, imposto come condizione al nulla osta del parere della Commissione Bilancio e la conseguente necessità di un nuovo esame presso la Camera dei deputati, preannuncia la possibilità di approfondire in quella sede i problemi sottesi alle proprie proposte emendative, volte ad assicurare una maggiore coerenza ed organicità del provvedimento. In particolare, qualora fossero individuate le opportune risorse, il Governo ripresenterà presso la Camera dei deputati gli emendamenti ritirati, nonché un'ulteriore proposta diretta ad estendere la parte normativa dei decreti del Presidente della Repubblica di recepimento dei contratti per il personale non dirigenziale.

Il senatore COLLINO dichiara di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 3.0.1

Il senatore FILIPPELLI parimenti ritira i suoi emendamenti.

Si procede quindi, previo accertamento del numero legale, alla votazione dei singoli articoli e dell'emendamento ad esso presentati.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, vengono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 1 e 2.

Si procede quindi alla disamina dell'emendamento 2.0.1.

Il senatore NIEDDU esprime forti perplessità sul contenuto della modifica di cui all'emendamento 2.0.1, resasi necessaria per non incorrere in un parere contrario della Commissione Bilancio. Tre sono gli aspetti, a suo avviso, da considerare: la previsione dell'applicazione delle disposizioni esclusivamente agli ufficiali in servizio permanente, che potrebbe produrre un'ingiustificata sperequazione nei confronti di quelli in ausiliaria; la previsione dell'applicazione dei benefici previsti nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3 del provvedimento, norma che non risulta sufficientemente cogente; l'eccessiva indeterminatezza della previsione che recita: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 3».

Conclude annunciando, a nome del gruppo DS-l'Ulivo, il voto di astensione.

Alle osservazioni formulate dal senatore Nieddu replica il senatore MANFREDI, osservando che non vi è alcuna contrapposizione giuridica tra la categoria degli ufficiali in servizio permanente e quella degli ufficiali in ausiliaria. La distinzione andrebbe invece effettuata tra personale in servizio e personale in ausiliaria. Annuncia quindi, a nome del Gruppo Forza Italia, voto favorevole.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 2.0.1 che risulta approvato.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, viene posto ai voti ed approvato l'articolo 3.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso, come risultante dalla modificazione apportata.

Esprimono poi avviso favorevole a nome del Gruppo i senatori BEDIN Margherita-Dl-l'Ulivo, COLLINO Alleanza Nazionale e PERUZ-ZOTTI Lega Padana.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, come risultante dalle modificazioni apportate, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda come l'imminente inizio in Senato della sessione di bilancio determini che il rapporto della Commissione dovrà pervenire alla Commissione Bilancio al più tardi entro sabato 23 novembre.

Al riguardo ipotizza come possibili convocazioni della Commissione martedì 19 novembre alle ore 15, mercoledì 20 novembre alle ore 9 e giovedì 21 novembre alle ore 9. Osserva quindi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti potrebbe essere fissato per mercoledì 20 novembre alle ore 19.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1728**Art. 1.****1.1**

BONATESTA, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse.

a-ter. All'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse».

1.2

FILIPPELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere il seguente capoverso:

«a-bis) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono cancellate».

1.3

FILIPPELLI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere il seguente capoverso:

«b-bis) all'articolo 5, comma 3 lettera b), le parole "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono cancellate».

1.4

BONATESTA, COLLINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 5, comma 3-bis-, sono soppresse le parole "..dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3"».

1.5

BONATESTA, COLLINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 5, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni, ritenendo valido, ai fini del conteggio, anche un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria immediatamente precedente, è attribuito, a decorrere del 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica"».

1.6

FILIPPELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante».

Art. 2.**2.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al successivo comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 3.

Art. 3.**3.0.1**

BONATESTA, COLLINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a-bis) a-ter) e c) del comma 1, dell'articolo 1 della presente legge, pari a euro 700.157, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

209^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4 del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento in titolo, osserva che per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2003 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, osserva che la copertura degli oneri di natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria 2003 si caratterizza per la conferma dell'elemento di novità della sessione per il 2000, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2003-2005, rispetto alle previsioni assettate per l'anno in corso, sia pur nell'ambito di differenze tra grandezze di segno negativo. Poiché il disegno di legge in esame non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assettata, sulla base dell'interpretazione fornita con la risoluzione approvativa del DPEF 1990-92 non si pongono dunque problemi formali relativamente alla copertura degli oneri correnti; per quanto riguarda, inoltre, il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2003-2006 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno ricompreso nel triennio del bilancio pluri-

nale: esso risulta infatti identico all'obiettivo fissato nella predetta Nota, pari a 48,2 miliardi. Per il 2004 e 2005 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, in linea quindi con l'indicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2003-2006, ma superiori a quelli indicati nella risoluzione stessa per i due esercizi considerati. Essi risultano peraltro inferiori ai corrispondenti obiettivi di cui alla Nota di aggiornamento. Per l'uno (profilo discendente lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici) e l'altro motivo (valori inferiori rispetto alla Nota di aggiornamento), il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2003-2005, di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. L'oratore fa presente, inoltre, che le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti), nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza; forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2003. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2003-2006 (e sulla relativa Nota di aggiornamento) in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare dovrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumono una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata.

Il senatore MORANDO preannuncia di intervenire, nel prosieguo dei lavori, sugli aspetti connessi all'impiego del risparmio pubblico. Pur ritenendo che, dal punto di vista formale, la copertura potrebbe comunque dichiararsi assicurata, dal punto di vista sostanziale, dichiara la propria contrarietà a tale impiego di risorse che non garantiscono il finanziamento degli oneri connessi.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo gli interventi dei senatori MORANDO e CADDEO, volti a chiedere che vengano forniti chiarimenti dal Governo in merito alle operazioni finanziarie recentemente annunciate per la ristrutturazione del debito, replica il presidente AZZOLLINI assicurando che tale argomento sarà compiutamente affrontato nel prosieguo dei lavori della Commissione anche attraverso lo svolgimento di apposite audizioni.

La seduta termina alle ore 9,25.

210^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Vegas e per le politiche agricole e forestali Delfino.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4 del Regolamento. Seguuto e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore MORANDO, per far presente che, in relazione al prospetto di copertura, è stata quest'anno impiegata anche una quota di miglioramento del risparmio pubblico emerso a seguito di un drammatico peggioramento dell'andamento delle entrate tributarie e registrato in bilancio con un emendamento approvato alla legge di assestamento per l'anno 2002. Dopo aver ricordato recenti precedenti di ricorso a tale modalità di copertura della legge finanziaria, fa presente che la novità di quest'anno è rappresentata dall'impiego di un miglioramento di risparmio pubblico negativo più elevato (pari a -8,2 miliardi di euro per l'anno 2002) rispetto ad uno meno elevato (-3,9 miliardi di euro per l'anno 2003). Anche se dal punto di vista formale l'obbligo di copertura della finanziaria è stato

regolarmente assolto, tuttavia, l'impiego di un miglioramento del risparmio pubblico negativo, dal punto di vista sostanziale, non tutela il rapporto *deficit-Pil*, ovvero quel bene pubblico a cui la legge finanziaria stessa è preposta. Inoltre, l'interpretazione secondo cui è possibile impiegare, quale strumento di copertura, il suddetto miglioramento è evidentemente contraria a criteri di ragionevolezza, in quanto conduce a ritenere che, volendo incrementare le risorse per garantire la copertura finanziaria di ulteriori innovazioni normative, è sufficiente peggiorare ulteriormente le stime relative alle entrate tributarie. La *ratio* delle norme previste per la sessione di bilancio consiste, invece, nell'impedire un peggioramento dei saldi a legislazione vigente. Tale parametro dovrebbe, quindi, rappresentare il punto di partenza per il conseguimento di un risanamento dei conti pubblici, risultato contrario a quello conseguito utilizzando il miglioramento di un risparmio pubblico negativo. Sebbene non si possa non concordare sul rispetto del precetto formale di copertura degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria, tuttavia, in questo caso, si consegue un esito diverso rispetto agli obiettivi a cui è preposta la stessa norma di contabilità nazionale.

Un'altra questione che porta a ritenere sostanzialmente violato l'obbligo di copertura della legge finanziaria è data dal fatto che il miglioramento del risparmio pubblico si basa sull'ipotesi di crescita del PIL, come indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF, che non sembra concretamente realizzabile. Non sfugge, inoltre, come una stima basata su ipotesi così aleatorie è stata impiegata a copertura di oneri certi, quali le riduzioni della pressione fiscale e l'incremento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali. Analogo giudizio viene espresso sulle entrate conseguenti al concordato preventivo. A tal proposito, l'oratore chiede le modalità con le quali il Governo intende valutare gli effetti finanziari di una eventuale estensione delle norme in questione ed, in particolare, se intenda modificare, conseguentemente, il prospetto di copertura. In caso negativo, emergerebbe una difformità tra gli effetti finanziari connessi al concordato preventivo e quelli riportati nel prospetto di copertura stesso.

Ritiene, altresì, contraddittoria la presenza nel testo della legge finanziaria di una norma, quale quella prevista nell'articolo 62, ed il giudizio di inammissibilità reso sull'emendamento volto ad impiegare parte delle riserve della Banca d'Italia, in quanto contrastante con norme previste dai trattati internazionali.

Dopo aver rilevato che, in violazione delle norme concernenti il contenuto proprio, la legge finanziaria contiene una norma modificativa della legge di contabilità nazionale, chiede al Governo se intenda presentare emendamenti volti a introdurre misure di contenimento della spesa, ai sensi della legge n. 246 del 2002.

Infine, rileva che il profilo temporale dei saldi indicati nell'articolo 1 della legge finanziaria delinea andamenti superiori rispetto agli obiettivi programmatici e chiede chiarimenti sulle ragioni in base alle quali i saldi indicati nella legge finanziaria sembrano peggiori rispetto alla legislazione vigente.

Interviene, quindi, il senatore D'AMICO che, dopo aver rilevato come le norme concernenti l'ordinamento della finanza pubblica debbano ritenersi sotto ordinate rispetto a quelle contenute nel Trattato di Maastricht, ed in particolare a quelle concernenti l'autonomia delle Banche centrali, sottolinea l'estraneità al contenuto proprio della legge finanziaria delle norme previste dall'articolo 62, concernenti un'anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

In merito all'impiego di quota parte del miglioramento del risparmio pubblico negativo, ritiene che esso sia non solo discutibile, bensì espressamente contrastante con le prescrizioni contenute nell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione concernenti l'obbligo che ogni legge comportante nuove o maggiori spese ne indichi i mezzi per farvi fronte.

Prende la parola il senatore MICHELINI, per evidenziare come la legge finanziaria, impiegando una quota di miglioramento del risparmio pubblico negativo, sia palesemente scoperta, oltre che peggiorativa della situazione già critica dei conti pubblici.

Interviene, quindi, il senatore MORANDO per illustrare, anche a nome dei senatori Ripamonti, Caddeo, Michellini, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Marino e D'amico, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, quanto al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, rileva che le soluzioni presentate nello schema di copertura al disegno di legge finanziaria sono formalmente conformi a tale disciplina. Rileva tuttavia che l'utilizzo a fini di copertura di una rilevante quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi 2003-2005, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso, operando una differenza tra grandezze che sono entrambe di segno negativo, dà luogo a conseguenze che non possono non essere segnalate per la loro gravità. È infatti del tutto evidente che, secondo la tecnica di copertura adottata, il miglioramento del risparmio pubblico atteso per il prossimo triennio in tanto può determinarsi, in quanto l'assestamento 2002 registri un drammatico peggioramento del risparmio pubblico stesso. Sicché nuove e future spese certe, recante dalla legge finanziaria, trovano paradossalmente copertura solo grazie al pessimo andamento del risparmio pubblico nel presente esercizio. Ne consegue che, se la forma dei vincoli proposti dalla legge di contabilità è rispettata, la sostanza è palesemente violata, risultando chiaro che una corretta interpretazione della stessa induce a considerare il saldo corrente di volta in volta raggiunto come una base sotto la quale non si può in alcun modo scendere. Inoltre, l'articolo 62 della legge finanziaria prevede la concessione da parte della Banca d'Italia al Tesoro di una anticipazione rispetto alla presumibile mancata conversione totale dei biglietti in lire in biglietti in euro entro la scadenza del 2012. Ciò viola espressamente l'articolo 104 del trattato dell'Unione, che vieta la concessione di ogni »forma di facilitazione creditizia« da parte delle banche cen-

trali agli stati membri. Viola, altresì, l'articolo 108 del trattato poiché, disponendo che l'entità della presumibile mancata conversione avvenga d'intesa fra Tesoro e Banca d'Italia, contraddice il principio di autonomia delle banche centrali. Poiché la legislazione vigente in materia di finanza pubblica deve senza dubbio considerarsi integrata alla luce delle norme del trattato dell'Unione, ne consegue che l'articolo 62 citato contraddice i criteri previsti dall'articolo 126, comma 4, del Regolamento del Senato».

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, osserva che: a) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2003 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, si osserva che la copertura degli oneri di natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria 2003 si caratterizza per la conferma dell'elemento di novità della sessione per il 2000, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2003-2005, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso, sia pur nell'ambito di differenze tra grandezze di segno negativo. Poiché il disegno di legge in esame non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assestata, sulla base dell'interpretazione fornita con la risoluzione approvativa del DPEF 1990-92 non si pongono dunque problemi formali relativamente alla copertura degli oneri correnti. b) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2003-2006 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti identico all'obiettivo fissato nella predetta Nota, pari a 48,2 miliardi. Per il 2004 e 2005 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, in linea quindi con l'indicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2003-2006, ma superiori a quelli indicati nella risoluzione stessa per i due esercizi considerati. Essi risultano peraltro inferiori ai corrispondenti obiettivi di cui alla Nota di aggiornamento. Per l'uno (profilo discendente lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici) e l'altro motivo (valori inferiori rispetto alla Nota di aggiornamento) il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a cia-

scuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2003-2005, di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. c) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2003. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2003-2006 (e sulla relativa Nota di aggiornamento) in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare dovrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata».

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario VEGAS fa presente che, con riferimento ai rilievi circa il mancato rispetto dei vincoli contenutistici della finanziaria, sulla questione relativa alla formulazione dell'articolo 62 non sono stati eccepiti profili problematici da parte della Presidenza della Camera dei deputati, che invece ha sanzionato emendamenti riguardanti altri aspetti connessi con la particolare configurazione giuridica della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda invece la copertura operata sul risparmio pubblico negativo, se, da una parte, ritiene che le preoccupazioni espresse dall'opposizione dovrebbero indurre quest'ultima a presentare solo emendamenti di riduzione della spesa, dall'altra, ricorda che il risultato di quel saldo è l'effetto dell'approvazione di emendamenti riduttivi delle previsioni di entrata in sede di esame dell'assestamento del bilancio per il 2002, con effetti diretti sull'esercizio successivo. Da questo punto di vista, non vi è alcuna violazione formale dell'articolo 81 della Costituzione, sussistendo precedenti analoghi, secondo i quali il risparmio pubblico può essere impiegato, quale ne sia il segno, a copertura della legge finanziaria, posto che la citata norma costituzionale salvaguarda il principio dell'equilibrio di bilancio e non quello del pareggio.

Rispondendo, poi, alle critiche sui valori del PIL su cui si fonda la manovra finanziaria, fa presente che essi tengono conto di andamenti previsionali sui quali hanno concordato autorevoli organismi interni ed internazionali: in sostanza, la legge finanziaria sostiene una ripresa economicamente possibile per i prossimi anni, laddove con tassi di crescita decisamente più bassi si sarebbe operato uno strangolamento del sistema economico.

Con riferimento alle entrate, dopo aver affermato che, visti gli andamenti del gettito, non è consigliabile un allargamento della base imponibile, rileva che se dovesse essere presentata una proposta emendativa volta ad introdurre un condono fiscale, il Governo la valuterebbe con prudenza sotto il profilo degli effetti finalizzabili a copertura di oneri aggiuntivi.

Ricorda, inoltre, che la già citata disposizione prevista dall'articolo 62 non solo non si pone in violazione dei trattati dell'Unione europea, ma ha trovato concorde la stessa Banca d'Italia.

Il senatore D'AMICO, intervenendo incidentalmente su tale ultima questione, fa presente che, da quanto asserito dal Governatore della Banca d'Italia in sede di audizione preliminare all'esame dei documenti di bilancio, la questione connessa all'articolo 62 della finanziaria verrebbe invece sottoposta all'attenzione della Banca Centrale Europea che potrà – a suo avviso – verificare la sussistenza dei presupposti per un ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

Riprendendo la parola, il sottosegretario VEGAS ribadisce che la natura dell'intervento in questione è tale che non può essere affatto paragonata ai profili connessi con emendamenti presentati alla Camera dei deputati in materia di riserve auree detenute dal nostro Istituto di emissione.

Soffermandosi, poi, sull'andamento dei saldi e sul loro profilo discendente, fa presente che i dati programmatici tengono conto della maggiore espansione economica e che è stato necessario contenere prudenzialmente i valori di bilancio.

In conclusione, dopo aver assicurato che il Governo fornirà in tempi brevi l'elenco delle norme di correzione di cui alla legge n. 246 del 2002, ribadisce che appare necessario che l'esame della manovra si attenga a criteri di prudenza per non deprimere le attuali speranze di crescita.

Al senatore MARINO, che chiede ulteriori precisazioni sull'orientamento del Governo in ordine alla presentazione di emendamenti in materia di condono fiscale, replica ancora il sottosegretario VEGAS, il quale ritiene prematuro che il Governo si pronunci su proposte che potrebbero eventualmente essere presentate. Ribadisce, comunque, che il potenziale gettito derivante da quelle proposte non potrà essere utilmente impiegato a copertura di disposizioni di spesa.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alle questioni emerse relativamente all'articolo 62, osserva che la pronunzia negativa della Presidenza della Camera dei deputati è intervenuta non sulla citata disposizione, ma su una misura di ben altro tenore. Inoltre, fa rilevare come il riferimento alla legislazione vigente contenuto nell'articolo 126, comma 4, del Regolamento del Senato, riguarda evidentemente la normativa di contabilità nazionale, quale contenuta nella legge n. 468 del 1978.

Rileva, poi, come la proposta di parere da lui formulata ponga attenzione sulle questioni relative sia alla copertura mediante risparmio pubblico negativo che all'andamento dei saldi, ferma restando la correttezza formale del testo ai fini e per gli effetti della predetta norma regolamentare.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore MORANDO auspica l'approvazione della proposta di parere formulata dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, preannunciando invece il voto contrario su quella predisposta dal Presidente, in quanto, pur essendo formalmente rispettato il vincolo di copertura, non si può negare una patente violazione sostanziale di quel vincolo, in considerazione del particolare andamento del risparmio pubblico utilizzato.

Il senatore D'AMICO, dopo aver dichiarato di aderire alla proposta di parere formulata dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, fa rilevare come – a suo avviso – la copertura attraverso margini di risparmio pubblico negativo, determinando la necessità di ricorrere ad un incremento del debito, si pone comunque in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, inoltre, che la legge n. 468 del 1978, ai sensi della quale la Commissione è chiamata a rendere il parere in titolo, non può porsi in contrasto con il disposto dei trattati dell'Unione europea.

Dichiara, quindi, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal Presidente, il senatore MICHELINI, secondo il quale, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, la legge finanziaria è priva di copertura e manca di misure per perseguire i saldi finanziari previsti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dal Presidente, posta ai voti, viene accolta dalla Commissione, risultando quindi preclusa la votazione sulla proposta di parere avanzata dai Gruppi parlamentari dell'opposizione.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

145^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Mammola.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1811) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRILLO propone di rinviare l'apertura della discussione generale alla settimana successiva a quella dell'esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

117^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1738-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore MORRA, nel prendere atto dei rilievi critici svolti dal senatore Montagnino nella precedente seduta, osserva che, nel complesso, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge n. 210 costituiscono in larga misura il positivo recepimento di problematiche già affrontate in prima lettura. Ritiene pertanto che vi siano le condizioni per pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario SACCONI, nell'auspicare anch'egli la sollecita conversione del decreto-legge in titolo, fa presente che in sede di adozione del regolamento sul funzionamento dei CLES, il Governo è intenzionato a de-

finire i profili relativi all'operatività dei procedimenti di emersione graduale anche nei casi in cui non sia stato raggiunto un accordo collettivo.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 1738-B è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea convocata per martedì 19 novembre. Avverte pertanto che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati. Avverte altresì che non sono procedibili gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 e 1.3, in quanto questi non si trovano in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, come previsto dall'articolo 104 del Regolamento del Senato.

La senatrice PILONI fa proprio l'emendamento 1.5 e lo illustra congiuntamente all'emendamento 1.7, di identico contenuto, sottolineando come le predette proposte di modifica intendano evitare un eccessivo ampliamento delle commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998. Alla stessa finalità si ispirano anche gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il PRESIDENTE avverte che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore MORRA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.7, di identico contenuto, e sull'emendamento 1.8, osservando che il loro accoglimento comporterebbe una ingiustificata limitazione della rappresentanza delle parti sociali in seno alle commissioni provinciali di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998. L'emendamento 1.9, infine, introduce un criterio di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali assai poco chiaro. Pertanto, anche su di esso il parere è contrario.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, gli emendamenti 1.5 e 1.7, posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice PILONI osserva che le modifiche apportate al testo del decreto-legge in conversione dalla Camera dei deputati, pur apprezzabili, non ne modificano l'impostazione di fondo, assai discutibile. Peraltro, nel

corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento poco o nulla si è detto sulla sostanziale inefficacia della legislazione in materia di emersione del lavoro nero varata nel corso della legislatura. Attualmente, pertanto, il Senato si accinge a convertire in legge un provvedimento di urgenza che, purtroppo, per la sua impostazione, non potrà produrre gli effetti desiderati. Per tali motivi, il Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo voterà contro il disegno di legge n. 1738-B.

Il senatore MONTAGNINO sottolinea che, malgrado le condivisibili modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il Senato si accinge a varare un provvedimento che appare ampiamente insufficiente. In proposito, osserva che la posizione di chiusura del Governo, pregiudizialmente contrario, come sempre, a prendere in considerazione le proposte dei Gruppi politici dell'opposizione, ha impedito che si potesse mettere a punto una linea comune per dare vita ad un provvedimento di più elevato livello qualitativo finalizzato a realizzare l'obiettivo, da tutti condiviso, di ricondurre nella legalità l'ampia area del lavoro irregolare. Il fatto che l'altro ramo del Parlamento abbia accolto modifiche già proposte dai Gruppi politici dell'opposizione con emendamenti presentati al Senato, e respinti in prima lettura, è la prova incontrovertibile di un atteggiamento costruttivo da parte dell'opposizione stessa, atteggiamento che avrebbe meritato una maggiore disponibilità al confronto da parte del Governo e delle forze politiche che lo sostengono. Il voto del Gruppo Margherita-l'Ulivo sarà pertanto contrario alla conversione in legge del decreto-legge n. 210, del quale vanno posti in rilievo in particolare tre gravi carenze: in primo luogo, la mancata estensione a cinque anni delle agevolazioni previdenziali, come previsto peraltro dall'avviso comune del luglio 2002; in secondo luogo, la mancata introduzione di una disposizione che consenta agli imprenditori di fruire della sanatoria anche in caso di reiezione dei piani individuali di emersione; infine, lo scardinamento del principio di pariteticità adottato dalla legge n. 448 del 1998 come criterio per la designazione dei rappresentanti delle parti sociali in seno alle commissioni provinciali.

La Commissione conferisce infine al relatore Morra il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 210, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Poiché non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conviene di concluderla entro la prima seduta utile che verrà convocata nella prossima settimana.

SUL CALENDARIO DEI LAVORI PER L'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il PRESIDENTE propone che l'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, per la parte di competenza della Commissione, si svolga secondo il seguente calendario: martedì 19 novembre alle ore 15; mercoledì 20 novembre alle ore 9 e alle ore 15 e giovedì 21 novembre alle ore 9 e, se necessario, alle ore 15. Nella seduta di martedì 19 novembre, dopo la relazione introduttiva, saranno fissati i termini per la presentazione delle proposte di rapporto, nonché per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, che, come è noto, devono essere riferiti esclusivamente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1738-B**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione si applicano le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196"».

1.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato il primo periodo».

1.4

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 18 ottobre 2001, n. 383,» inserire le seguenti: «il primo periodo è abrogato e».

1.6

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: «; in caso di mancata approvazione del piano individuale di emersione progressiva di cui al presente articolo, i soggetti presentatori possono accedere, su richiesta, alla procedura di emersione di cui all'articolo 1».

1.5

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: «nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002».

1.7

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: «nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002».

1.8

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002».

1.9

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa,

in data 19 luglio 2002.» *con le seguenti*: «sulla base di un accertamento dei voti ottenuti e degli iscritti in quanto disponibili».

1.3

PETERLINI, THALER, KOFLER, ANDREOTTI, SALZANO, RUVOLO, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, FRAU

Al comma 2, dopo il capoverso 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle funzioni ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Indi del Vice Presidente
GIRFATTI

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10ª e 12ª riunite: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il senatore PIANETTA, ricordando che il disegno di legge, composto da un unico articolo, si propone di delegare il Governo, entro un termine di sei mesi, al recepimento della direttiva 98/44/CE, del 6 luglio 1998, che ha investito gli Stati membri relativamente alla tutela delle invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale sui brevetti, in coordinamento con le Convenzioni internazionali. Il termine ultimo fissato per il recepimento risale al 30 luglio 2000 e l'Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora il 30 novembre dello stesso anno; tuttavia nel febbraio 1999 l'Italia aveva appoggiato il ricorso presentato dall'Olanda nel 1998 contro l'applicazione della direttiva, ricorso respinto dalla Corte di giustizia con sentenza del 9 ottobre 2001.

La direttiva contiene 56 considerando, di cui, in particolare, il n. 11 fa riferimento all'importanza dell'evoluzione delle biotecnologie per i paesi in via di sviluppo, tanto nel settore della sanità e della lotta contro le grandi epidemie ed endemie, quanto nel campo della lotta contro la fame nel mondo; è opportuno incoraggiare attraverso il sistema dei brevetti la ricerca in questi settori e promuovere meccanismi internazionali

che assicurino la diffusione di queste tecnologie nel Terzo Mondo e a beneficio delle popolazioni interessate.

La Camera dei deputati ha lavorato a lungo sul provvedimento in titolo, dal 28 febbraio al 29 settembre 2002, giorno in cui esso è stato approvato in Assemblea, recependo il testo della direttiva, ma prevedendo altresì regole più restrittive. Il decreto legislativo, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà uniformarsi all'insieme degli atti internazionali citati nel comma 1 dell'articolo 1, ai quali un ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame alla Camera prevede di aggiungere gli obblighi derivanti dal Trattato FAO del 6 giugno 2002, relativo alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In sostanza, nel disegno di legge si dà al Governo l'obiettivo di definire un quadro normativo che dia certezza dei diritti di proprietà intellettuale nella garanzia del rispetto della dignità dell'essere umano, degli equilibri ambientali e in conformità degli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro paese.

Entrando nel merito, l'articolo 1, comma 2, del provvedimento detta i principi fondamentali e i criteri direttivi del disegno di legge: la non brevettabilità della vita umana, la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, la preservazione delle diversità vegetali e della biodiversità, la prevenzione di possibili danni ambientali. La lettera *b*), in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della direttiva, consente la possibilità di brevettare materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico (la Camera ha inserito specificamente la dizione «anche se preesistente allo stato naturale»). Il comma 2 prevede la possibilità di brevettare un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto o impiegato materiale biologico, purché abbia i requisiti di un'invenzione. La lettera *d*), in base al dettato dell'articolo 5, comma 1, della direttiva, esclude dalla brevettabilità il corpo umano, sin dal momento del concepimento (riferimento espressamente introdotto dall'altro ramo del Parlamento) e nei vari stadi del suo sviluppo, compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene. La lettera *f*) conferma l'esclusione della brevettabilità dei metodi, da applicare al corpo umano o animale, per il trattamento chirurgico o terapeutico o di diagnosi. La lettera *g*) esclude dalla tutela brevettale le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di danni ambientali; la Camera ha inserito il riferimento alla «dignità umana» (che non è esplicitato nell'articolo 6 della direttiva, ma menzionato nel considerando n. 38 della premessa, che esclude i procedimenti la cui applicazione reca pregiudizio alla dignità umana) e all'importanza della preservazione della biodiversità. Vengono esclusi dalla brevettabilità tutti i procedimenti di clonazione umana, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, ogni utilizzazione di embrioni umani (la Camera ha incluso le linee di cellule staminali embrionali umane). La lettera *l*) esclude che una sequenza di DNA o la sequenza

parziale di un gene siano brevettabili, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificamente rivendicata. La lettera p) ricalca il contenuto del considerando n. 26 della direttiva e prevede che sia garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso al prelievo da parte della persona della quale si utilizzi materiale biologico oggetto di una domanda di brevetto. Infine si esclude la brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, di nuove varietà vegetali che consistano esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, mentre sono previste deroghe in favore degli agricoltori per la moltiplicazione o riproduzione di materiale vegetale o animale coperto da diritto di privativa o brevetto.

A conclusione del suo intervento, il relatore sottolinea come il disegno di legge colmi un vuoto legislativo in un settore fondamentale e strategico, nel rispetto degli impegni comunitari e della tutela della dignità umana.

Il presidente GRECO, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, ricorda che l'Italia appoggiò il ricorso presentato dai Paesi Bassi soprattutto per quanto concerne la normativa sulla manipolazione genetica ed auspica che il settore possa essere regolamentato nel rispetto della dignità umana e della biodiversità, introducendo eventuali restrizioni a tutela della persona, così come è già stato fatto nell'altro ramo del Parlamento.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva la straordinaria delicatezza del tema, che spiega anche l'*iter* controverso della direttiva: secondo la tradizione letteraria e la filosofia moderna, l'uomo che manipola interamente se stesso cambia la propria natura e diventa malvagio. Negli anni '80 ha cominciato a svilupparsi un vivace dibattito filosofico, che fondamentalmente sosteneva che l'uomo crea se stesso, ma secondo un dato naturale che deve essere rispettato. Il risultato di questo pensiero è stato, a suo avviso, solo parzialmente recepito dalla direttiva 98/44/CE con l'inserimento della non manipolabilità dell'essere umano e la distinzione tra invenzione e scoperta; tuttavia, a tale ultimo riguardo, attraverso procedimenti artificiali può essere prodotto qualcosa che già esiste in natura e questa è un'area di sovrapposizione che necessita di regolamentazione specifica. È stata molto opportuna la decisione dell'Italia di appoggiare il ricorso avverso la direttiva perché ciò ha permesso di chiarire taluni aspetti, favorendo un intervento più compiuto del legislatore italiano. Innanzitutto, esiste un margine di autonomia interpretativa degli Stati, soprattutto quando si tratta di preservare valori fondamentali che il legislatore nazionale ritiene irrinunciabili, mentre quello che spetta all'Unione europea è la regolamentazione del mercato e quinei dei brevetti. Ritiene che la Camera dei deputati abbia indebolito la struttura del disegno di legge originario presentato dal Governo, che intendeva ampliare i casi di esclusione dalla brevettabilità, previa notifica alla Commissione euro-

pea, qualora fosse in causa la dignità della persona umana e la biodiversità o nel caso fosse oggetto di brevettabilità qualche elemento che potesse compromettere l'unicità delle specie animali e vegetali così come consolidate da un lunghissimo processo evolutivo. Auspica pertanto che tale aspetto possa essere riconsiderato dal Senato con una disposizione specifica da introdurre nel disegno di legge. In secondo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha cancellato la possibilità di irrogare sanzioni, anche penali, previsione che a suo parere andrebbe reintrodotta per dare maggiore efficacia alla norma. Da ultimo, vanno considerati il principio di sussidiarietà e la possibilità che alcune direttive interferiscano con le legislazioni nazionali: la competenza su questioni culturali, e quindi su quanto riguarda la concezione dell'uomo, è propria degli Stati nazionali, mentre l'Unione europea dovrebbe limitarsi a interventi funzionali alla regolazione del mercato e quindi, più specificatamente, alla brevettabilità. In sostanza, il Governo italiano non intende recepire meccanicamente la normativa europea, ma contribuire a formarla nella fase ascendente.

Il presidente GRECO, dopo aver ringraziato il Ministro, ricorda che la questione del rispetto del principio della sussidiarietà è stata vagliata dalla Corte di giustizia, ma non ritenuta nel caso di specie fondata. Tuttavia segnala che la Convenzione europea sta valutando l'opportunità di rendere più stringente il controllo del rispetto del principio medesimo. Concorda poi con la proposta del Ministro di inserire nel disegno di legge la previsione di sanzioni, seppure di carattere amministrativo, in quanto altrimenti la norma rischia di rimanere disapplicata.

La senatrice DONATI, dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del ministro Buttiglione, ricorda che Francia e Germania hanno deciso di non recepire la direttiva in oggetto e chiede perché il Governo non abbia scelto la stessa strada, in considerazione del vivace dibattito sviluppatosi sulla questione delle biotecnologie. Riferisce poi che Francia e Germania si stanno muovendo per una revisione drastica della direttiva in materia, anche perché, qualora venisse recepita in maniera diversa dai singoli Stati membri, si rischierebbe di creare confusione e di introdurre regole diverse di mercato.

Il senatore MAGNALBÒ concorda pienamente con il merito dell'intervento del ministro Buttiglione. Alleanza Nazionale concorda con le modifiche del disegno di legge prospettate dal Ministro, auspicando la presentazione di emendamenti da parte del Governo.

Il presidente GIRFATTI, associandosi alle considerazioni del senatore Magnalbò, ringrazia il Ministro e invita a riflettere approfonditamente sul merito del provvedimento, accogliendo la proposta di reinserire la clausola di salvaguardia relativa all'estensione dell'esclusione della brevettabilità, nonché la previsione di sanzioni, sia pure amministrative.

Il senatore BEDIN, dopo aver ringraziato l'onorevole Buttiglione, chiede se quella esposta sia l'indicazione del solo Ministro delle politiche comunitarie o quella complessiva del Governo. Infatti il disegno di legge in esame è frutto dello stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge della Camera n. 2031, collegato alla manovra finanziaria dello scorso anno; quindi, l'orientamento iniziale del Governo era probabilmente quello di non riconoscere specificità al dibattito sulle biotecnologie. In secondo luogo, ritiene che con i riferimenti alla sentenza della Corte di giustizia, il Ministro abbia indicato una precisa via ad interventi della Giunta e delle Commissioni competenti. A tale riguardo ricorda, però, che il disegno di legge è stato già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e chiede pertanto che il Presidente della Giunta e lo stesso Ministro si attivino affinché il provvedimento venga esaminato solo quando la Giunta e le Commissioni di merito avranno concluso i propri lavori.

Il senatore MANZELLA ritiene che i chiarimenti chiesti dalla senatrice Donati siano preliminari alla discussione del provvedimento in titolo e consentano di affrontare prospettive che la Camera dei deputati non ha tenuto presenti. Sottolinea che nel disegno di legge non vi è alcun accenno all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede il consenso libero e informato, il divieto di pratiche eugenetiche, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti oggetto di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva di esseri umani, *minimum* etico su cui si è formato il consenso generale nei paesi dell'Unione europea. Rileva inoltre che l'introduzione del riferimento alla dignità della persona non è che un rafforzamento dei precetti della direttiva, perché già nella citata Carta è prevista la centralità della persona umana. Circa poi il meccanismo di salvaguardia, ritiene che vi sia confusione tra regole di mercato e valori che da queste prescindono ed auspica pertanto una riflessione approfondita sul punto. Infine, prospetta la possibilità di intervenire con un nuovo tipo di sanzioni (quale ad esempio una brevettabilità *ex post*), mentre, relativamente al principio di sussidiarietà, non vanno dimenticati i valori fondamentali tutelati dalle norme costituzionali vigenti.

Replica il ministro BUTTIGLIONE. La rivoluzione biotecnologica è fondamentale nel XXI secolo, così come lo fu quello del vapore nel XIX: l'Italia e l'Europa non devono rimanerne fuori. Occorrono norme, pertanto, che consentano di creare un mercato interno ed europeo delle biotecnologie, pur nel rispetto di valori fondamentali. A tal fine va recepita la direttiva europea: questa è la sua opinione, ma anche quella del Governo perché è lo spirito del disegno di legge originario. A tale riguardo ricorda il 6° Programma quadro sulla ricerca scientifica, che contiene linee coerenti con le posizioni esposte. Ringrazia infine tutti i senatori intervenuti per l'utile contributo fornito al dibattito.

Il presidente GIRFATTI ringrazia a sua volta il Ministro e tutti gli intervenuti e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 15,05.

Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45

Dopo un intervento introduttivo del PRESIDENTE, ha la parola il deputato SINISI, il quale illustra il contenuto di un documento elaborato dal I Comitato, competente sulla normativa relativa ai collaboratori ed ai testimoni di giustizia, nel quale si affronta il tema del termine per la redazione del verbale illustrativo della collaborazione, previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1991, come modificato dalla legge n. 45 del 2001.

Una delle questioni di maggior rilievo affrontata dalla legge n. 54, ricorda il deputato SINISI, fu quella del contenimento delle cosiddette «dichiarazioni a rate». L'art. 16-*quater* introdusse una disposizione in base alla quale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dovessero essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di 180 giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare. Dalla inosservanza del termine discende, ai sensi del comma 6 dell'art. 16-*quater*, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefici penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-*quinquies* e 16-*nonies*. Il principio, pienamente condivisibile, confligge nella pratica con la eccezionalità di talune collaborazioni, e con la pluralità degli impegni processuali cui sono chiamati gli stessi collaboratori, ma

anche lo stesso procuratore della Repubblica, destinatario dell'obbligo di raccogliere i contenuti della collaborazione. Ne consegue che il termine di 180 giorni diventa un termine puramente teorico, in realtà assai più breve e del tutto avulso da ogni valutazione della rilevanza della collaborazione. Appare quindi assolutamente necessario ed urgente un correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese oltre il termine non per una maliziosa strategia del ritardo, ma per la assoluta impossibilità di corrispondere all'obbligo di rispettarlo. L'esigenza rappresentata da ultimo dalla Procura della Repubblica di Palermo ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del Ministro dell'interno, rese dinanzi alla Commissione nella seduta del 17 ottobre 2002.

Si potrebbe configurare un sistema nel quale il giudice per le indagini preliminari sia chiamato a pronunciarsi dal procuratore della Repubblica sulla proroga, in base a comprovate e documentate esigenze, per un termine complessivamente non superiore a 180 giorni.

Fra tali esigenze si potrebbe annoverare non solo la complessità della collaborazione, ma anche il legittimo impedimento dell'imputato, del procuratore della Repubblica e del difensore a rendere, raccogliere o assistere alle dichiarazioni, che troverebbe agevole documentazione qualora sussistessero concomitanti impegni giudiziari, ovvero ragioni di salute.

Tale soluzione, senza minimamente incidere sul sistema, anche sotto il profilo della invalidità delle dichiarazioni, potrebbe agevolmente essere introdotta con un comma aggiuntivo al comma 1 dell'art. 16-*quater* citato, in base al quale, qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di processi nei quali il collaboratore debba essere sentito, ovvero si verificano nel termine concesso dalla legge legittimi impedimenti del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, o del suo difensore ad assistervi, sempre che non possa essere sostituito, ovvero siano intervenuti concomitanti impegni documentati dell'autorità giudiziaria tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un ulteriore periodo non superiore a 180 giorni. Sarà il giudice delle indagini preliminari ad autorizzare la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Comitato, prosegue il deputato SINISI, ha peraltro rimesso all'apprezzamento del *plenum* della Commissione la soluzione di tre questioni:

l'introduzione, tra le cause che legittimano la richiesta di proroga, di una clausola di ordine generale a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, clausola nella quale potrebbero rientrare i casi non espressamente previsti dalla norma;

l'opportunità di mantenere nel testo la previsione che la proroga del termine possa essere giustificata dall'impedimento del pubblico mini-

stero (ovvero, la specificazione più dettagliata dei casi e delle caratteristiche di detto impedimento);

la determinazione dei tempi e dei destinatari della comunicazione del decreto di autorizzazione della proroga emesso dal giudice per la indagini preliminari.

Conclusa l'esposizione del deputato SINISI, il PRESIDENTE dà la parola sull'ordine dei lavori al senatore Luigi BOBBIO (il quale, riservandosi di intervenire in altra seduta sul tema, sottopone all'attenzione della Commissione il caso emerso sulla stampa in ordine all'esistenza di una presunta «talpa» in seno agli uffici giudiziari milanesi), al senatore ZANCAN e al senatore Massimo BRUTTI (il quale raccomanda di approfondire la questione sollevata dal senatore Bobbio in Ufficio di Presidenza prestando la dovuta attenzione alle varie competenze istituzionali che eventualmente possano venire in gioco).

Ha quindi la parola il deputato Nitto PALMA il quale stigmatizza fortemente il contenuto di un'intervista resa nei giorni scorsi dal deputato Lumia in ordine a presunte rivelazioni del collaboratore Giuffrè, relative al deputato avvocato Mormino, poi smentite dal Procuratore di Palermo, ed afferma che si sono perse occasioni per stare zitti. Egli passa quindi al tema in esame sottolineando il termine dei 180 giorni previsto dalla normativa vigente è adeguato, e se ne può immaginare eventualmente la proroga limitatamente ed esclusivamente per il recupero dei giorni in cui, per legittimo impedimento del collaboratore, non sia stato possibile procedere agli interrogatori dello stesso. Tutto quanto vada oltre trova il Gruppo di Forza Italia contrario: v'è contrarietà all'allungamento dei tempi in ragione delle difficoltà del pubblico ministero, che debbono essere risolte nell'ambito della capacità organizzativa di tale ufficio, come pure all'inserimento di una clausola di carattere generale. Egli prospetta infine la necessità di un approfondimento in ordine al contenuto e alle modalità di formazione del verbale illustrativo.

Il senatore Massimo BRUTTI, dopo aver espresso un vivo rammarico per le dichiarazioni svolte dall'onorevole PALMA nella parte iniziale del suo intervento, richiama l'attenzione sulle conseguenze relevantissime che derivano dal decorso del termine ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore e raccomanda sul tema in esame così come è avvenuto nella discussione sulla messa a regime dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, una larga convergenza fra le forze politiche, che rappresenta il miglior mezzo per scoraggiare qualsiasi forma di intimidazione.

Su quest'ultima considerazione esprime il suo assenso il PRESIDENTE.

Il vicepresidente CEREMIGNA sottolinea l'importanza del dibattito odierno e giudica l'elaborato del Comitato accurato e tempestivo. Egli di-

chiara la propria contrarietà alla emanazione di leggi *ad hoc*, dettate dall'emergenza, ma sottolinea che in questo caso appare del tutto razionale l'integrazione della norma per sottrarre dal computo del termine i tempi utilizzati dal collaboratore per le deposizioni in sede dibattimentale.

Il presidente CENTARO fa presente che occorre conseguire il risultato ritenuto utile, esaminando in Commissione le diverse opzioni che meritano di essere approfondite nel merito.

Sul problema dei tempi e la necessità di una soluzione unitaria e tempestiva insiste il deputato LUMIA, il quale esorta il Comitato a tener conto degli spunti emersi arricchendo l'elaborato in vista della prosecuzione della discussione nel *plenum*. Egli esprime quindi la propria piena e convinta solidarietà all'onorevole Vendola, nei cui confronti è stato compiuto un gesto intimidatorio. Osserva quindi che in democrazia nessuno può porre vincoli all'espressione del pensiero politico, anche quando siano espressi giudizi severi: con riguardo a quanto affermato dal deputato PALMA egli fa presente che la questione dei parlamentari avvocati che hanno assunto il patrocinio di esponenti mafiosi, è già stata sollevata dal SISDE e che sull'argomento vi sono i noti passaggi contenuti nelle dichiarazioni di Bagarella e Madonia. Egli rivendica quindi la piena legittimità della sua richiesta volta ad approfondire il tema.

Il PRESIDENTE esprime piena solidarietà all'onorevole Vendola ed osserva che si moltiplicano messaggi intimidatori rivolti a componenti della Commissione, a testimoniare l'efficacia e la concretezza dell'azione svolta dalla Commissione. Quanto al tema degli avvocati parlamentari egli raccomanda nel trattarlo, ferma la piena garanzia e la più larga libertà di espressione e valutazione, una particolare cautela.

Anche la vicepresidente Angela NAPOLI esprime solidarietà all'onorevole Vendola e fissa alcuni punti che possono considerarsi già acquisiti sul tema in esame, raccomandando infine di prestare la dovuta attenzione alla vicenda milanese segnalata dal senatore Bobbio.

Il deputato VENDOLA ringrazia il Presidente e i componenti dalla Commissione per la solidarietà manifestata. Riservandosi di approfondire il tema relativo alla normativa in esame in altro momento, segnala alcuni episodi di cui raccomanda l'analisi e l'approfondimento, anche con riguardo alla situazione di monopolio dell'informazione in alcune province esposte alle infiltrazioni mafiose.

Il deputato SINISI, associandosi alle espressioni di solidarietà nei confronti del deputato Vendola, riassume i punti emersi nel dibattito rilevando che le due questioni in ordine alle quali il deputato PALMA si è pronunciato negativamente (elaborazione di una clausola di chiusura e il rilievo da dare agli impedimenti del pubblico ministero) erano state defe-

rite al *plenum* della Commissione per un preliminare approfondimento. Egli comunica infine che il Comitato, il quale si è riunito nella giornata odierna, tornerà ad approfondire il tema nella prossima settimana, anche con riferimento ai problemi degli avvocati dei collaboratori di giustizia.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione.

Sulla composizione dei Comitati

Il PRESIDENTE avverte che il deputato SINISI non farà più parte dello Sportello scuola e che, al suo posto, è stato designato il deputato Gambale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

I COMITATO

Sui collaboratori e sui testimoni di giustizia

Riunione n. 2

*Presidenza del Coordinatore deputato
Giannicola SINISI*

La riunione inizia alle ore 14,20 e termina alle ore 15,05.

II COMITATO

Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso

Riunione n. 2

*Presidenza del Coordinatore senatore
Luigi PERUZZOTTI*

La riunione inizia alle ore 8,10 e termina alle ore 9,15.

X COMITATO

Sul regime degli atti
(previsto dagli articoli 21 e 23 del Regolamento interno, formula
le proposte in tema di pubblicità della documentazione)

Riunione n. 1

Presidenza del Coordinatore senatore
Giuseppe Maria AYALA

La riunione inizia alle ore 8,55.

Il coordinatore AYALA rinvia l'esame della normativa che disciplina la pubblicità degli atti conservati nell'archivio della Commissione ad una riunione che sarà convocata in tempi brevi.

La riunione termina alle ore 9.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

92^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1738-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere su emendamenti alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1812) *Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile* (Parere su ulteriore emendamento alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.0.100 riferito al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 210 del 2002 proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1728) LAVAGNINI ed altri. – *Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierio; Minniti ed altri; Molinari ed altri

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo per il Ministero dell'economia e le finanze, al fine di giungere con sollecitudine all'espressione di un parere che fornisca adeguate soluzioni ai problemi emersi nel dibattito, il relatore FERRARA illustra la proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga inserito il seguente articolo: »Art. 2-bis. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al successivo comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 3».

Il sottosegretario BOSI interviene per esprimere avviso conforme al relatore.

Interviene, quindi, il senatore MICHELINI, facendo presente che la proposta testé formulata riproduce analoghe competenze già attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze dalla legge n. 246 del 2002. Ritiene preferibile, pertanto, esplicitare il richiamo a tale legge evitando di attribuire ad altri ministri, quanto già previsto da una legge vigente.

Il presidente AZZOLLINI interviene per esprimere avviso conforme al relatore, non ritenendo opportuno, per i motivi già emersi dal dibattito, di richiamare le norme contenute nella suddetta legge.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori MORANDO e MICHELINI per preannunciare, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, l'astensione dal voto sulla proposta di parere del relatore.

Posta ai voti, la proposta del relatore risulta infine approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.